

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1119)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1973 (V. Stampato n. 1718)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(BOZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 1973*

Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli interessi corrisposti dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Art. 2.

Le operazioni finanziarie effettuate dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti all'erario fatta eccezione per gli effetti cambiari i quali sono soggetti all'imposta di bollo di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Art. 3.

Sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia dalla Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) le disposizioni di cui all'articolo 29 — primo comma — del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 4.

Le agevolazioni tributarie concesse con la presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, numeri 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.